



PROVINCIA DI CASERTA

Segreteria Generale-Ufficio Elettorale

Prot. N. 92 /U. E. del 14 SET. 2017

OGGETTO: Elezioni Provinciali di Caserta del 12 ottobre 2017. Costituzione Commissione elettorale interna per la verifica delle candidature alla carica di Presidente, nonché delle liste delle candidature alla carica di Consigliere Provinciale.

Il Segretario Generale - Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni, intervenute con Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche nella Legge n. 114 del 18.08.2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Viste in particolare le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 84 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 -Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";

Visto il decreto del Presidente f.f. di questa Provincia n.12 del 9 maggio 2017, con il quale sono stati indetti i comizi per la elezione di secondo grado del Presidente e dei Consiglieri della Provincia di Caserta;

Visto il successivo decreto presidenziale n.13, adottato in data 11 maggio 2017, con il quale veniva costituito l'Ufficio elettorale provinciale, scegliendo la propria sede in apposito locale presso il Palazzo della Provincia di Caserta, sito in Caserta, al Viale Lamberti, ex Area Saint Gobain, 3° Piano lato Segreteria Generale, individuandosi i responsabili/componenti, come segue:

per la direzione ed il coordinamento dell'ufficio: il Segretario Generale p.t., nonché il Vice Segretario Generale nella persona del Dr. Aniello De Sarno, con funzioni vicarie del predetto Responsabile, che lo sostituirà ad ogni effetto legale nel caso di assenza o impedimento;

i dipendenti Basilicata Antonio, De Siena Vincenzo, Pezzella Maria Teresa, Carfora Antonietta, Di Bernardo Michele, Errico Angela, Nubifero Franca, Renzi Erminia, Martucci Vincenzo, Vanore Silvestro, Ranieri Giuseppe, Fusco Anna Maria, Fusco Filomena, Maione Michele, quali Componenti, con la possibilità di avvalersi di ulteriore personale in servizio nei vari uffici provinciali secondo le esigenze e necessità al momento individuate;

Visto il decreto presidenziale n.22, adottato in data 5 settembre 2017, con il quale si è proceduto alla sostituzione della componente dell'Ufficio Elettorale, sig.ra Carfora Antonietta, con il dipendente Scialla Francesco e confermato in ogni sua restante parte il citato decreto n.13/Pres. dell'11 maggio 2017;

Viste e richiamate le "Disposizioni operative per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Caserta", come da ultimo approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 38 del 13 Aprile 2015 in rettifica della precedente delibera della Giunta Provinciale n. 22 del 20 marzo 2015, le quali contengono tutta una serie di adempimenti preliminari e propedeutici rispetto al provvedimento finale di ammissione delle liste ovvero di riacquiescenza che sarà emesso a cura del Responsabile dell'Ufficio elettorale, come di seguito dettagliatamente riportate:

Art. 19 - Procedure di verifica

Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono ammesse ovvero riacquisite con provvedimento del Dirigente responsabile dell'ufficio elettorale, da adattarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, riacquisendo quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 20 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, riacquisendo la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesti.

Art. 21 - Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, Comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 8 e da non più di 16 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riacquiescenza della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ruscati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 22 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
- d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ruscazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1 la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato "Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 15 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni (li legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ruscazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ruscata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ruscazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25 – Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il Dirigente dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

Rilevata la necessità ed opportunità, per esigenze organizzative, di avvalersi di taluni dipendenti individuabili nell'ambito del predetto Ufficio elettorale, onde garantire una corretta e puntuale attività intesa allo svolgimento dei rilevanti e delicati anzidetti adempimenti preliminari e propedeutici rispetto al provvedimento finale di ammissione delle liste ovvero di ruscazione che sarà emesso a cura del Responsabile dell'Ufficio elettorale;

Ritenuto di provvedere di conseguenza;

DISPONE

1) Di costituire, per le motivazioni e le finalità in narrativa precisate e che quivi intendonsi integralmente riportate, in occasione delle elezioni Provinciali del 12.10.2017, la Commissione elettorale interna per l'esame e verifica delle candidature alla carica di Presidente della Provincia di Caserta e per le liste elettorali per le candidature alla carica di consigliere provinciale, composta dai seguenti dipendenti della Provincia di Caserta, individuati tutti nell'ambito dell'ufficio elettorale:

PRESIDENTE: Dr. De Sarno Aniello - Vice Segretario Generale, Dirigente del Settore Organizzazione e Personale -

COMPONENTI: Sigg. Basilicata Antonio, Ranferi Giuseppe, Nubifero Franca e Fusco Anna Maria;

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: la Sig.ra Errico Angela.

2) Di precisare che la suindicata Commissione attuerà, previo redazione di appositi verbali collegialmente adottati, tutti i compiti di cui ai precitati artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 delle "Disposizioni operative per l'organizzazione della procedura elettorale", come da ultimo approvate con delibera della G.P. n. 38 del 13.04.2015 di rettifica della precedente delibera di G.P. n. 22 del 20.03.2015, in via preliminare e propedeutica, fermo restando l'adozione del provvedimento finale di ammissione delle liste ovvero di ruscazione delle stesse a cura del Responsabile dell'Ufficio elettorale.

3) Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on line dell'Ente, nonché sulla specifica sezione del sito web dell'Ente "Elezioni Provinciali 2017" ed inoltre venga notificato ai soggetti come innanzi individuati, oltre che comunicato alla Segreteria Generale, alla Direzione Generale ed ai Capi Area della Struttura di questa Provincia, per ogni atto ed adempimento connesso e consequenziale.

Caserta 14 SET. 2017



Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Il Segretario Generale Dr. Massimo Scuncio